



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DECRETO N. 10 DEL 25.07.2018

Oggetto: Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa - Responsabile del Servizio sociale - ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Ccnl 2016/2018. Attribuzione di tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Premesso:

- Che l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Comune di San Gennaro Vesuviano non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl VIGENTE;
- Che ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- Che l'art.8 del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali" approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce, al 1° comma, che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali, c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza;
- Il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D, ai sensi del Ccnl 31.3.1999.
- Che l'art. 10 del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali" approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce:
 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione

g
d
w

di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000,000 ad un massimo di L.25.000,000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

- Che il successivo art. 11 del predetto CCNL stabilisce, al comma 1, che “ *I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51 comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 (ora art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000) e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt.8 e ss. Esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato*” mentre il comma 2, stabilisce che: “ *I Comuni di cui al comma 1, stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art.10*”;

- Che, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, “*Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono i titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999.*”;

Dato atto che l'assetto organizzativo di questo Comune prevede un'articolazione in servizi quali strutture di massimo livello;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30.07.2015 con la quale sono stati individuati i servizi in cui si articola approvato l'organigramma dell'ente tra cui è ricompreso anche il servizio Sociale;

Dato atto che attualmente il ruolo di Responsabile del Servizio Sociale non risulta formalmente attribuito, in quanto il precedente decreto di conferimento del relativo incarico aveva durata fino al 30 giugno 2018 e successivamente a tale data, nelle more delle procedure per la determinazione del conferimento di nuovo incarico, si è verificata la momentanea assenza dal servizio del personale di categoria D collocato all'interno della predetta area;

Dato atto che nell'area Sociale non sono presenti al momento in servizio altri dipendenti in possesso della categoria D, né è possibile spostare un dipendente che rivesta tale qualifica all'interno dell'area sociale al quale possa essere attribuito il presente incarico;

Dato atto che l'articolo 15, comma 6, del Ccnl vigente consente espressamente di assegnare l'incarico nell'area delle posizioni organizzative *ad interim* ad altri dipendente già incaricato come posizione organizzativa.

Valutato che l'assegnazione dell'*interim* garantisce continuità dell'azione amministrativa e anche la necessaria competenza professionale tale da garantire efficienza, efficacia e correttezza operativa solo a condizione che il destinatario disponga:

- a) di una competenza professionale oggettivamente compatibile con le capacità e le cognizioni proprie del titolare della responsabilità del servizio;
- b) di una struttura che, in ogni caso, possa comunque supportarlo in modo continuativo ed efficace, considerando che l'incarico *ad interim* di per sé non consente ovviamente una continuativa messa a disposizione della direzione del servizio oggetto dell'*interim* delle risorse lavorative dell'incaricato.

Valutato che nel caso di specie, la vacanza del responsabile del Servizio sociale non risulta sia possibile rimediare mediante il ricorso all'incarico *ad interim*, per le seguenti ragioni:

- nessuno dei responsabili degli altri servizi dispone delle competenze specialistiche specifiche nell'area di riferimento;
- nessuno degli altri responsabili dispone di un bagaglio di esperienza lavorativa minimo nell'area di riferimento per poter comunque condurre con competenza le attività;
- nessuno degli altri responsabili dispone dei requisiti previsti per poter svolgere il ruolo di Assistente sociale .

Rilevato altresì che sarebbe oltremodo gravoso e comprometterebbe l'efficacia, l'efficienza e il buon andamento dell'azione amministrativa attribuire altre funzioni ai soggetti che già ricoprono ruoli di responsabilità all'interno dell'Ente in quanto già gravati di numerosi compiti senza il supporto di una struttura burocratiche adeguata alle esigenze dell'Ente e che, pertanto, risulta inopportuno attribuire ai dipendenti di categoria D già incaricati nell'area delle posizioni organizzative un "*incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali*" ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Ccnl vigente.

Valutato pertanto di conferire ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Ccnl 2016/2018, , in via eccezionale e temporanea, l'incarico di posizione organizzativa a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali secondo il disposto della predetta norma che testualmente recita "*3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*"

Verificato che nell'ambito del Servizio Sociale risultano attualmente in servizio il seguente dipendenti inquadrati nella categoria C: Dott.ssa Caterina Scanzano, Laureata in Scienze Sociali e in possesso di qualifica di Assistente Sociale, la quale evidentemente dispone della professionalità necessaria per poter ricevere un incarico di PO in deroga alla disciplina dell'articolo 13 e 17, comma 1, del Ccnl 2016/2018;

Sulla base delle risultanze fin qui evidenziate e per tutto quanto esposto nella narrativa che precede, pertanto,

DECRETA

1. Di attribuire in via straordinaria alla Dott.ssa Caterina Scanzano, inquadrata nella categoria C, l'incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Ccnl 2016/2018, con funzioni di Responsabile del Servizio Sociale, poiché non è stato possibile assegnare agli altri dipendenti di categoria D inquadrati come posizioni organizzative un incarico *ad interim* per le ragioni esposte in narrativa;
2. Di dare atto che l'incarico avrà durata massima di sei mesi - ovvero fino al 25 gennaio 2019 - prorogabili per altri sei mesi, facendo salva la possibilità di promuovere, nelle more del riassetto organizzativo ed entro i limiti dettati dall'Ordinamento, scelte organizzative difformi;
3. Dare atto che l'incarico viene assegnato previa verifica in capo al destinatario delle competenze professionali necessarie a ricoprirlo;
4. Di attribuire ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 le funzioni e le prerogative di cui all'art. 107, commi 2 e 3 Tuel, relativamente all'ambito di attività del Servizio Sociale e delle relative sottoarticolazioni, compresa la capacità di adottare atti e provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno;



5. L'incaricato ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, qualora ne dovessero sussistere i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl 2016/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.9.2000;

6. il compenso è determinato come segue:

a. retribuzione di posizione: euro 12.911,42, fatte salve le prerogative e le diverse valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione in sede di ripesatura delle posizione organizzative;

b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Ccnl 2016/2018.

7. Di stabilire che gli obiettivi saranno quelli fissati per il servizio sociale negli atti di programmazione del Comune di San Gennaro Vesuviano relativi al periodo di conferimento dell'incarico;

8. Di dare atto che l'incarico oggetto del presente incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine per:

a) grave inosservanza dei doveri d'ufficio e delle direttive impartite dall'Amministrazione;

b) ripetute valutazioni negative;

c) motivate ragioni di carattere organizzativo e/o produttivo e/o economico;

9. Di dare atto che viene acquisita la dichiarazione annuale della dott.ssa Caterina Scanzano ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013;

Si dispone:

- La notifica del presente atto all'interessato;

- La trasmissione del presente atto all'Ufficio personale e all'Ufficio Finanziario, la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. per mera pubblicità, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottoscrizione "Personale – Posizioni Organizzative" del sito istituzionale dell'Ente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Ocello, De Astumdis, Mingione)

